



Novità 2008

Legge 244/2007 - finanziaria 2008

Legge 247/2007

Decreto-legge 248/2007 - milleproroghe



INDICE

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Finanziaria 2008

Innovazioni in materia di previdenza

Art. 1

- 136°e 137°c** .: Prestazioni pensionistiche indebite da parte di italiani residenti all'estero;
- 200°c.**: Fissazione livelli di reddito importi assegni familiari;
- 204°c.**: Reddito di lavoro dipendente lavoratori frontalieri triennio 2008 – 2010;
- 241° - 246°c.**: Istituzione Fondo vittime amianto presso l'Inail.

Art. 2

- 501°e 502°c.**: Previdenza complementare pubblica amministrazione;
- 503°c.**: Fondo volo – Coefficienti capitalizzazione;
- 504°c.**: Contribuzione figurativa congedi parentali ambito applicazione;
- 505°c.**: Interpretazione autentica disposizione in tema di perequazione automatica maggiorazione trattamento pensionistico ex combattenti;
- 526°a 530°c** .: Istituzione, in via sperimentale, di percorsi di formazione riqualificazione professionale nei confronti di alcune categorie di iscrizione alla gestione separata, non iscritti presso altre forme di previdenza obbligatoria.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Innovazioni in materia di previdenza

Art. 1

- 1° e 2° c.:** Modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità;
- 3° c.:** Lavori usuranti;
- 4° c.:** Ridefinizione della disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici per i soggetti con quaranta anni e vecchiaia;
- 5° c.:** Decorrenza pensioni (Disciplina transitoria);
- 6° c.:** Armonizzazione dei requisiti di pensionamento;
- 12° c.:** Istituzione di una Commissione per la modifica dei coefficienti di trasformazione;
- 14° a 16° c.:** Rideterminazione dei coefficienti di trasformazione ;
- 17° e 18° c.:** Decreti legislativi per l'adozione di contributo di solidarietà a carico del Fondo Volo;
- 19° c.:** Sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo;
- 20° a 22° c.:** Nuovi criteri per il riconoscimento esposizione amianto;



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Innovazioni in materia di previdenza

Art. 1

- 35° c.:** Assegno mensile di assistenza agli invalidi civili;
- 36° c.:** Abrogazione iscrizione collocamento liste speciali;
- 76° c.:** Modifica requisiti per la totalizzazione e ricongiunzione;
- 77° c.:** Riscatto Laurea;



Legge 28 dicembre 2007, n. 248

Innovazioni in materia di previdenza

Art. 46

Inserimento comma 1-bis nell'art. 8 legge n. 222 del 1984 – Attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili non preclusione per il conseguimento delle prestazioni di cui all'art. 22.1 l. n. 903 del 1965.

Art. 50

Interventi in favore di perseguitati politici e razziali.



Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Finanziaria 2008

Art. 1

136. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

137. La disposizione di cui al comma 136 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS.



Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Finanziaria 2008

Art. 1

200. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Finanziaria 2008

Art. 1

204. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.



Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Finanziaria 2008

Art. 1

241. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi.

242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.

243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.



Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Finanziaria 2008

Art. 1

244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Finanziaria 2008

Art. 1

246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Finanziaria 2008

Art. 2

501. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

502. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro è versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.



Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Finanziaria 2008

Art. 2

503. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Vedi messaggio n. 001010 del 14 gennaio 2008



Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Finanziaria 2008

Art. 2

504. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.



Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Finanziaria 2008

Art. 2

505. L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.



Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Finanziaria 2008

Art. 2

526. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale, per l'anno 2008, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher. Tale prestazione può, altresì, essere erogata a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e deve in ogni caso essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.



Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Finanziaria 2008

Art. 2

527. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 526, nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2008, a valere, per 20 milioni di euro, sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.



Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Finanziaria 2008

Art. 2

528. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 526 e le modalità di coordinamento e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo sociale europeo.

529. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del comma 526, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al comma 526.



Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Finanziaria 2008

Art. 2

530. All'attuazione di quanto previsto dai commi da 526 a 529 si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, tenuto conto di quanto previsto dal comma 527, prioritariamente nell'ambito dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”



La legge n. 247 / 2007

- **ha modificato i requisiti di accesso**
 - alla pensione di anzianità
 - alla pensione di vecchiaia
- **ha stabilito una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con 40 anni di anzianità contributiva**
- **ha previsto ulteriori novità in materia di perequazione automatica** (si aggiungono a quelle già stabilite dall'articolo 5, comma 6, della legge n. 127 del 2007)

Legge 24 dicembre 2007, n. 247

l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 247 del 2007

"a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni";

sostituisce

~~**l'articolo 1, comma 6, lettera a), della citata legge n. 243 del 2004;**~~

~~a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;~~

Legge 24 dicembre 2007, n. 247

l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della predetta legge n. 247 del 2007

"2) con un'anzianità' contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge";

sostituisce

~~l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della citata legge n. 243 del 2004.~~

~~2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;~~



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Le modifiche normative non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007.

La circolare n. 5 del 15 gennaio 2008 precisa che le modifiche normative non si applicano anche ai lavoratori che abbiano in corso alla data del 31 dicembre 2007 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni previste dai CCNL, anche se raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi dopo la predetta data del 31 dicembre 2007.

Entrambe le tipologie di lavoratori continuano a conseguire la pensione secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Per effetto delle modifiche normative l'età per la concretizzazione dei benefici pensionistici di vecchiaia è stata modificata in ragione del periodo intercorrente tra il compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia e l'apertura della finestra (art. 1 comma 5).

La Direzione Generale ha ritenuto opportuno interpellare in merito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che ha comunicato - come da costante orientamento giurisprudenziale - che deve essere riconosciuta anche alla generalità dei lavoratori dipendenti, nel momento in cui il godimento della pensione di vecchiaia è condizionato all'apertura della "finestra di accesso", la possibilità di recesso "ad nutum" (senza condizioni) differita alla data di effettiva apertura della "finestra di accesso".



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

A partire dal 1° gennaio 2008

i lavoratori rientranti nel “**sistema retributivo o misto**”

e

i lavoratori rientranti nel “**sistema contributivo**”

potranno andare in pensione di anzianità e di vecchiaia
al raggiungimento dei requisiti di seguito specificati.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Lavoratori dipendenti Art. 1, comma 1 e 2

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno **58 anni di età e 35 anni di contribuzione** (Tabella A);

Dal 1° luglio 2009, la Tabella B ha introdotto il “**sistema delle quote**”

il diritto alla pensione si consegue, **in presenza di un’anzianità contributiva minima di 35 anni**, al raggiungimento di una **quota** data dalla somma tra **età anagrafica** e **contribuzione posseduta** dall’assicurato

dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la **quota** da raggiungere è **95** con un’età anagrafica minima di **59 anni**;

dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la **quota** da raggiungere è **96** con un’età anagrafica minima di **60 anni**;

a decorrere dal 1° gennaio 2013 la **quota** da raggiungere è **97** con un’età anagrafica minima di **61 anni**.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Lavoratori autonomi Art. 1, comma 1 e 2

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno **59 anni di età e 35 anni di contribuzione** (Tabella A);

Dal 1° luglio 2009, la Tabella B ha introdotto il “**sistema delle quote**”

il diritto alla pensione si consegue, **in presenza di un’anzianità contributiva minima di 35 anni**, al raggiungimento di una **quota** data dalla somma tra **età anagrafica** e **contribuzione posseduta** dall’assicurato

dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la **quota** da raggiungere è **96** con un’età anagrafica minima di **60 anni**;

dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la **quota** da raggiungere è **97** con un’età anagrafica minima di **61 anni**;

dal 1° gennaio 2013 la **quota** da raggiungere è **98** con un’età anagrafica minima di **62 anni**.



Nuovi requisiti per il diritto a pensione

L'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 24 dic. 2007, n. 247 ha sostituito la Tabella A, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 con le Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007

**TABELLA A
L. 243/2004**

| Anno | Lavoratori dipendenti pubblici e privati | Lavoratori autonomi iscritti all'Inps |
|------|--|---------------------------------------|
| 2008 | 60 | 61 |
| 2009 | 60 | 61 |
| 2010 | 61 | 62 |
| 2011 | 61 | 62 |
| 2012 | 61 | 62 |
| 2013 | 61 | 62 |

TABELLA A

| REQUISITO CONTRIBUTIVO - 35 anni - | ETÀ ANAGRAFICA | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| | LAV. DIPENDENTI | LAV. AUTONOMI |
| 01/01/2008 30/06/2009 | 58 | 59 |

TABELLA B

| REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|
| PERIODO | | Lavoratori dipendenti | | Lavoratori autonomi | |
| DAL | AL | Somma di età anagrafica e anzianità contributiva (1) | Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna (1) | Somma di età anagrafica e anzianità contributiva (2) | Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna (2) |
| 01/07/2009 | 31/12/2010 | 95 | 59 | 96 | 60 |
| 01/01/2011 | 31/12/2012 | 96 | 60 | 97 | 61 |
| 01/01/2013 | | 97 | 61 | 98 | 62 |

Legge 24 dicembre 2007, n. 247

| <i>Finestre per le pensioni con una anzianità contributiva inferiore a 40 anni (L. 243/2004 – Circ. 105/2005)</i> | | |
|--|---|---|
| <i>PERFEZIONAMENTO REQUISITO ANAGRAFICO E CONTRIBUTIVO</i> | <i>DECORRENZA PENSIONE</i> | |
| | <i>LAVORATORI DIPENDENTI</i> | <i>LAVORATORI AUTONOMI</i> |
| <i>30 giugno (1° semestre)</i> | <i>1° gennaio dell'anno successivo</i> | <i>1° luglio dell'anno successivo</i> |
| <i>31 dicembre (2° semestre)</i> | <i>1° luglio dell'anno successivo</i> | <i>1° gennaio dell'anno successivo</i> |



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Determinazione delle quote

Nel determinare l'anzianità contributiva per il diritto a pensione di anzianità, nel "sistema delle quote" deve essere comunque esclusa la contribuzione non utile per il diritto.

Si ricorda, invece, che ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva (40 anni) deve essere computata tutta la contribuzione, utile e non utile per il diritto, a pensione di anzianità, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione di anzianità.

Ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione nel sistema contributivo, diventano utili anche i contributi da riscatto per periodi di studio, rimangono ancora esclusi i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età continua ad essere moltiplicata per 1,5.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Determinazione delle quote

Per il raggiungimento della quota, purché si sia comunque in presenza del requisito contributivo minimo di 35 anni e dell'età minima prevista nei diversi periodi della citata Tabella B, valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva.

Pertanto, un lavoratore dipendente che il 31 luglio 2009 abbia raggiunto l'età di 59 anni e 6 mesi e sia in possesso di un anzianità contributiva pari a 35 anni e 6 mesi (1846 settimane) ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità alla predetta data del 31 luglio 2009 (59,5 + 35,5 = 95).



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Determinazione delle quote

Età:

L'età del pensionando ad una determinata data deve essere calcolata in anni e giorni e trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale.

I giorni devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso.

Devono poi essere trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365.

Per verificare il diritto in un anno bisestile il numero dei giorni deve essere diviso per 366 qualora tra il giorno di nascita del lavoratore e il giorno in cui si sta verificando il diritto ricade il 29 febbraio;

Anzianità contributiva:

L'anzianità contributiva del pensionando deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.

Nel caso delle pensioni a carico del Fondo Ferrovie dello Stato, calcolate in base ad anni, mesi e giorni, l'anzianità complessiva deve essere considerata determinando la frazione di anno utile per il raggiungimento della quota con lo stesso criterio utilizzato per l'età, dividendo tuttavia il numero di giorni per 360 (anno commerciale) anziché per 365.

Sempre per le prestazioni riferite al Fondo FS, restano fermi i criteri di arrotondamento dell'anzianità al mese, previsti dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 449 del 1997.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Determinazione delle quote

Esempio 1

Verifica dell'età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951:

L'età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a $(59 + 133/365) = 59,364$ anni.

Al 30 settembre 2010 ha un'anzianità contributiva di 1854 settimane pari a $1854/52 = 35,654$ anni.

La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2010 è pari a $59,364 + 35,654 = 95,018$.

Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 59 anni di età e 35 anni di contribuzione.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Determinazione delle quote

Esempio 2

Iscritti al Fondo Ferrovie dello Stato verifica dell'età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951:

L'età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a $(59 + 133/365) = 59,364$ anni.

Al 30 settembre 2010 ha un'anzianità contributiva di 35 anni, 8 mesi e 10 giorni, arrotondata a 35 anni e 8 mesi.

L'anzianità è quindi di 35 anni e 240 giorni ed è pari a $35,667 (35 + 240/360)$.

La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2010 è pari a $59,364 + 35,667 = 95,031$.

Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 59 anni di età e 35 anni di contribuzione.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Disposizioni comuni a dipendenti e autonomi

Resta fermo il diritto a pensione con **40 anni di contribuzione** indipendentemente dall'età anagrafica nel sistema contributivo.

I lavoratori rientranti nel sistema contributivo il diritto alla pensione di **vecchiaia** di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".

può essere ottenuto, a partire dal 1° gennaio 2008, con i seguenti requisiti:

60 anni di età, se donne, e 65 anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243)

a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335).



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Disposizioni comuni a dipendenti e autonomi

Il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (requisito da verificare all'apertura della finestra).

Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Innovazioni in materia di decorrenze della pensione

L'articolo 1, comma 5, della legge in oggetto stabilisce un regime “transitorio”, sino al 31 dicembre 2011, di decorrenze per i soggetti che accedono al:

- **pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione;**
- **pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.**

Finestre per le pensioni anticipate con 40 anni di contribuzione

| PERFEZIONAMENTO REQUISITO CONTRIBUTIVO | DECORRENZA PENSIONE | |
|---|--|--|
| | LAVORATORI DIPENDENTI Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. a), della legge in esame <i>“coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”</i> | LAVORATORI AUTONOMI <i>Ai lavoratori cui sono liquidate le pensioni a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, coloni e mezzadri qualora conseguano il diritto al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione si applicano le finestre di accesso stabilite dall'articolo 1, comma 5, lett. c), della legge n. 247 del 2007.</i> |
| 31 marzo (1° trimestre) | 1° luglio se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno | 1° ottobre |
| 30 giugno (2° trimestre) | 1° ottobre se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre | 1° gennaio dell'anno successivo |
| 30 settembre (3° trimestre) | 1° gennaio dell'anno successivo | 1° aprile dell'anno successivo |
| 31 dicembre (4° trimestre) | 1° aprile dell'anno successivo | 1° luglio dell'anno successivo |

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 - Art. 1 – comma 5

Finestre per la pensione di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti

| PERFEZIONAMENTO REQUISITO ANAGRAFICO E CONTRIBUTIVO | DECORRENZA PENSIONE | |
|--|--|---|
| | LAVORATORI DIPENDENTI <i>Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b) coloro ai quali sono liquidate pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia:</i> | LAVORATORI AUTONOMI <i>Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera c) coloro ai quali sono liquidate le pensioni in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, qualora risultino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia:</i> |
| 31 marzo (1° trimestre) | 1° luglio | 1° ottobre |
| 30 giugno (2° trimestre) | 1° ottobre | 1° gennaio dell'anno successivo |
| 30 settembre (3° trimestre) | 1° gennaio dell'anno successivo | 1° aprile dell'anno successivo |
| 31 dicembre (4° trimestre) | 1° aprile dell'anno successivo | 1° luglio dell'anno successivo |



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Art. 1 – comma 4

Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il **31 dicembre 2011**, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con **40 anni di contribuzione** e al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a **65 anni per gli uomini** e a **60 per le donne**, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.



Legge 247/2007 Art. 1 – comma 77

Novità in tema di computo della contribuzione utile al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

Legge 8 agosto 1995, n. 335 Art. 1 comma 7

per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. ai fini del computo delle predette anzianità

~~non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di studio e~~
dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

Legge 24 dicembre 2007, n. 247
5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione".

Diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio. Per le pensioni con decorrenza post 1/1/2008

Continuano, invece, a rimanere **esclusi** i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria.

La contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età continua ad essere moltiplicata per 1,5.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Art. 1 – comma 77

Riscatto laurea

L'art 1, comma 77, modifica il decreto legislativo 184/97 per i lavoratori per i quali trova applicazione sia il sistema retributivo che quello contributivo.

Per le domande presentate successivamente al 1° gennaio 2008:

- **prevede che i periodi da riscattare possano essere pagati sia in unica soluzione o in forma dilazionata fino a 120 rate mensili senza interessi (sinora la rateizzazione poteva essere spalmata massimo in 5 anni ed era maggiorata dagli interessi legali).**
- **estende la facoltà di riscatto anche ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa (in questo caso, non essendoci una retribuzione o reddito da utilizzare come base per il calcolo dell'onere, si fa riferimento al minimale imponibile stabilito per i commercianti, al quale si applica l'aliquota contributiva – pensionistica – prevista per i lavoratori dipendenti).**



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Art. 1 – comma 77

Riscatto laurea

Valenza della contribuzione

In deroga a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi del comma da 5 a 5bis del D. Lgs. N. 184/97 sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

Le precedenti regole prevedevano che ai fini del raggiungimento dei requisiti per la pensione contributiva gli anni di studi riscattati non fossero considerati ai fini del raggiungimento dei 40 anni.

Con la modifica apportata dal comma 77 per raggiungere i 40 anni che danno diritto alla pensione a prescindere dall'età anagrafica gli anni di studi universitari riscattati concorrono al computo dei 40 anni di anzianità contributiva.

Non solo, ma considerati che i periodi di contribuzione utile per il raggiungimento dei 40 anni sono gli stessi da utilizzare per il raggiungimento dei 35 necessari per l'accesso a pensione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2), della legge n. 243/2004, come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), n. 2), della legge n. 247/2007, anche in quest'ultima fattispecie i contributi da riscatto di periodi di studio diventano utili per il diritto a pensione

(messaggio 29224 del 4 dicembre 2007 e messaggio 654 del 9 gennaio 2008).



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Precisazioni

Età per il pensionamento di vecchiaia raggiunto dopo l'”apertura della finestra di accesso” per la pensione di anzianità

In caso di lavoratore che abbia conseguito il diritto alla pensione di anzianità e al quale si sia aperta la relativa "finestra di accesso", ma presenti domanda di pensione dopo aver raggiunto l'età per il pensionamento di vecchiaia, non devono essere applicate le "finestre di accesso" per la pensione di vecchiaia, ma può essere collocato in pensione sin dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Precisazioni

Trasformazione d'ufficio dell'assegno ordinario di invalidità

Le nuove finestre di accesso per la pensione di vecchiaia si applicano anche nei casi di trasformazione d'ufficio degli assegni ordinari di invalidità.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Precisazioni

Pensione supplementare

Le "finestre di accesso" introdotte dalla legge n. 247 del 2007 devono trovare applicazione anche in caso di liquidazione della pensione di vecchiaia supplementare.

Supplementi

Nulla è cambiato per la liquidazione dei supplementi.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Soggetti autorizzati ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007

Continuano a beneficiare della normativa in vigore al 31 dicembre 2007 i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007.

Tale salvaguardia è limitata alle sole pensioni di anzianità.

Pertanto, non riguarda né i trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo, né le pensioni di vecchiaia retributive o miste.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Lavoratori assicurati alla gestione separata

di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

Come previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge n. 243/2004 (non interessato dalle nuove norme introdotte dalla legge n. 247/2007), per i lavoratori assicurati alla predetta gestione si applicano le disposizioni previste per il diritto alla pensione e per l'accesso alla pensione stessa previste per i lavoratori dipendenti. Lo status di “non iscritto“ ad altra forma pensionistica obbligatoria va verificato al momento del pensionamento (circolare n. 105/2005).

I predetti lavoratori conseguono, quindi, a partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di vecchiaia, fermi restando gli altri requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 20, a:

- 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con 5 anni di contribuzione effettiva;
- 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età;
- Tabelle A e B legge 247/2007 **lavoratori dipendenti**.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Lavoratori assicurati alla gestione separata

di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

Ai lavoratori in esame siano essi pensionati o non pensionati si applica la disciplina in materia di requisiti per il diritto, nonché di decorrenze della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prevista per i lavoratori iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali.

Conseguono, quindi, a partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di vecchiaia, fermi restando gli altri requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 20, a:

- 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con 5 anni di contribuzione effettiva;
- 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età;
- Tabelle A e B legge 247/2007 **lavoratori autonomi**.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Art. 1 – comma 12

Istituzione di una Commissione per la modifica dei coefficienti di trasformazione.

Modifica ai coefficienti entro il 31 dicembre 2008 proposte dalla Commissione nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo, delle procedure europee che tengano conto delle dinamiche delle grandezze macro economiche, demografiche e migratorie nonché dell'incidenza di tutti i percorsi lavorativi

al fine di

verificare l'**adeguatezza** degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse proponendo **meccanismi di solidarietà** e di **garanzia** e del **rapporto intercorrente** tra l'**età media attesa di vita** e quella dei **singoli settori di attività**.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Art. 1 – comma 14-15-16

Rideterminazione dei coefficienti di trasformazione

La riforma ha deciso che dal 2010 scatteranno i nuovi coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo della pensione con il metodo contributivo.

La tabella A allegata alla legge n. 335/95 è sostituita, con effetto dal 1 gennaio 2010, con una nuova tabella A aggiornata sulla base di una rideterminazione effettuata nel 2005 (comma 14).

E' prevista una determinazione triennale dei coefficienti di trasformazione attraverso un procedimento più semplificato (decreto interministeriale) (comma 15).

La verifica della sostenibilità del sistema pensionistico da parte del Governo con le parti sociali avviene ogni 10 anni (comma 16).



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Art. 1 – comma 76

Requisiti per la totalizzazione e ricongiunzione

La disposizione modifica dal 1° gennaio 2008:

totalizzazione

▪ l'art. 1, c. 1, del D.Lgs. 2/2/2006, n. 42 riducendo il limite minimo di anzianità contributiva richiesto per cumulare i contributi nelle varie gestioni pensionistiche dagli attuali sei a tre anni.

Per le pensioni in totalizzazione non si applicano le c.d. finestre;

ricongiunzione

▪ l'art. 1, c. 1, del D.Lgs. 30/4/1997, n. 184 prevedendo la possibilità di ricongiungere anche a coloro i quali avessero maturato in una delle due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti il diritto a pensione.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Art. 1 – comma 3

Prevede una delega, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la disciplina dell'accesso anticipato per i lavori usuranti di cui all'articolo 2 D.M. 19 maggio 1999. I principi e i criteri direttivi sono i seguenti.

Inclusione tra i lavori usuranti:

- Lavoratori notturni ex dlgs 66/2006;
- Addetti alla catena di montaggio;
- Conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici trasporto persone.
- **Diritto a Pensione** con il requisito minimo di 57 anni fermo restando il minimo di anzianità contributiva di 35 anni e almeno 7 anni negli ultimi 10 anni (a regime per almeno la metà del periodo di lavoro).
- **Sanzioni Amministrative** in caso di omissione da parte del datore di lavoro degli obblighi di comunicazione ai competenti Uffici dell' Amministrazione;
- **Sanzione fino al 200 %** delle somme indebitamente corrisposte in caso di comunicazioni non veritiere;
- **Costituzione di apposito Fondo** per rendere coerente le risorse finanziarie;
- **In caso di scostamento** (tra domande presentate e accolte e risorse disponibili) il Ministero del lavoro deve dare notizia tempestiva al Ministero dell'Economia e delle Finanze

messaggio n. 001421 del 17 gennaio 2008



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Art. 1 – comma 20-21-22

Nuovi criteri per il riconoscimento esposizione amianto

(c. 20) “Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13 comma 8 della legge 17/3/1992 n. 257 sono valide le certificazioni rilasciate dall’INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15/6/2005 per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2/10/2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale”

(c. 21) “Il diritto ai benefici previdenziali previsto dall’art. 13 comma 8 legge n. 257/1992, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20 , spetta ai lavoratori **non titolari di trattamento pensionistico** avente **decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge**”

(c. 22). Le modalità di attuazione delle disposizioni sopra illustrate saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge

messaggio n. 000703 del 9 gennaio 2008



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Art. 1 – comma 35

Assegno mensile di assistenza agli invalidi civili

L'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (Assegno mensile). –

1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS".



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Art. 1 – comma 36

E' abrogato l'art. 1 comma 249 della legge 23/12/1996 n. 662 che prevedeva l'obbligo di iscrizione di tali soggetti nelle liste speciali di collocamento obbligatorio.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Art. 1 – comma 6

Armonizzazione dei requisiti di Pensionamento

(Legge delega da adottare entro 1° gennaio 2009)

Armonizzazione dei requisiti di pensionamento tra il regime A.G.O. e le altre forme e gestioni pensionistiche, ivi comprese, le Forze Armate ,quelle di Polizia ad ordinamento civile e militare, per le quali sono previsti requisiti diversi,allo scopo di elevare l'età pensionabile.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Art. 1 – comma 19

Rivalutazione automatica

Sospensione dell'indicizzazione, stabilita dall'art. 34 comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, delle pensioni superiori a 8 volte il minimo.

Prevede il blocco della perequazione per il solo 2008 per le pensioni superiori a 8 volte il minimo.

Per le pensioni superiori a detto limite ma inferiore al tetto massimo incrementato dalla rivalutazione automatica per l'anno 2008 è concesso un aumento fino a concorrenza di tale importo.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

Le innovazioni introdotte dalla legge n . 247/2007, trovano applicazione nei confronti degli iscritti ai Fondi Volo, Dazio, Clero e Ferrovie dello Stato ed ai soppressi Fondi elettrici, telefonici, marittimi, autoferrotranvieri, nonché nei confronti degli iscritti ai Fondi integrativi - gas, esattoriali, Porto di Genova e Trieste.

Con riferimento alle specifiche normative dei Fondi che contemplano inferiori limiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i soggetti che svolgono particolari attività, l'eventuale svolgimento di attività diversa successivamente alla data di compimento dell'età e fino alla decorrenza della prima finestra utile - e non oltre - non incide sulla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia stessa, già intervenuta al raggiungimento dell'età.

Pertanto, la verifica dell'effettivo svolgimento delle mansioni richieste dai rispettivi ordinamenti, va effettuata da parte delle preposte strutture dell'Istituto con riferimento alla data del compimento dell'età prevista.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

Fondo volo

Decreti Legislativi per l'adozione di contributo di solidarietà a carico del Fondo Volo entro il 1° gennaio 2009 (Art. 1 – commi 17 e 18).

E' stata prevista la delega al Governo ad adottare uno o più decreti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, finalizzati all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati e degli attivi della gestione previdenziale confluita nel FPLD e del Fondo di Previdenza per il personale dipendente da Aziende di navigazione aerea.

Ai fini della riduzione dei requisiti anagrafici e contributivi stabiliti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, nonché ai fini della determinazione dell'età pensionabile e dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6 della legge n. 335/1995 - benefici previsti rispettivamente dal comma 3 e dal comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 - occorre tener conto, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, dei nuovi requisiti stabiliti dalla citata legge n. 247/2007.

Per quanto concerne le modalità per il riconoscimento dei medesimi benefici dal 1° luglio 2009, data di introduzione del sistema delle quote, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

Soppresso Fondo autoferrotranvieri

Le disposizioni di che trattasi trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti al soppresso Fondo autoferrotranvieri con qualifica di personale viaggiante.



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

Fondo Gas

Per quanto riguarda gli iscritti al Fondo Gas, con riferimento alle finestre che fissano la decorrenza delle pensioni di vecchiaia introdotte dalla recente legge n. 247/07, si ribadisce il principio generale in base al quale la soluzione di continuità della contribuzione integrativa che si determina in corrispondenza del periodo compreso fra la cessazione e la decorrenza della prestazione (circostanza che precluderebbe il diritto alla pensione a carico del Fondo Gas), non assume rilevanza quando sia riconducibile all'applicazione delle norme in materia di accesso al pensionamento (finestre di uscita) e sempre che l'iscritto abbia maturato alla data di cessazione dal servizio il diritto alla prestazione sia nel FPLD sia nel Fondo Gas (vedi circ. 27 gennaio 2005, n. 6).



Legge 24 dicembre 2007, n. 247

FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

Fondo Clero

Per quanto riguarda gli iscritti al Fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica non trova applicazione il comma 5 dell'articolo 1 della predetta legge n. 247, in quanto le funzioni svolte dagli iscritti non risultano riconducibili né al lavoro dipendente, né a quello autonomo.



Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248

Art. 46

Disposizioni in favore di inabili

1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«**1-bis.** L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (**disciplina delle Cooperative Sociali**), o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (**Convenzioni di integrazione lavorativa**), non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903 (**Prestazioni ai superstiti**).

1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-*bis* non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.



Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248

Art. 46

Disposizioni in favore di inabili

1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-*bis* e' accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».



Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248

Art. 50, comma 3 e 4

Riconoscimento dell'assegno sociale a favore dei perseguitati politici e razziali.

Il comma 3, del decreto stabilisce che *“Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96”*.

Il comma 4 prevede che *“le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007”*.

messaggio n. 000400 del 7 gennaio 2008